

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2775

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BOZZI, COSTA

Presentata il 13 marzo 1979

Criteriono di calcolo dell'indennità di buonuscita ai dipendenti statali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che segue ha per oggetto la riaffermazione legislativa di un diritto che la Magistratura ha già riconosciuto in sede interpretativa ma che il Governo è restio a rispettare nei casi concreti. La proposta affronta infatti il problema dell'inclusione della tredicesima mensilità nella base di calcolo per il computo dell'indennità di buonuscita. Tale iniziativa, oltre che necessaria, è urgente perché l'interpretazione della legge vigente (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032) è ormai chiarita ma le situazioni degli interessati non sono state risolte. Inoltre si sono create molteplici aspettative da parte di chi ritiene che l'interpretazione della legge data dal giudice debba valere *erga omnes*.

In questo contesto, quando vi sono state pronunzie dei tribunali amministrativi regionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, della Corte costituzionale e infine della Corte di cassazione a sezioni unite, tutte pronunzie dello stesso tipo; allorché soltanto i limiti soggettivi del valore di cosa giudicata, cioè la limitatezza degli effetti di una sentenza alle persone

che sono state « parti » nel giudizio, impediscono una eguale giustizia per gli aventi diritto, l'intervento del legislatore deve essere preciso e pronto.

Ciò detto, circa la necessità di giungere quanto prima ad un atto legislativo sul merito si può osservare che:

già nei contratti di diritto privato sempre l'attribuzione costante e periodica di una somma di danaro al lavoratore dipendente ha acquisito, in forza della sua periodicità, natura di « parte integrante della retribuzione »;

già dal 1956 era stata rilevata la natura di « parte della retribuzione » della tredicesima mensilità;

in pari tempo, nei contratti nei quali erano previste altre mensilità oltre la tredicesima, si è sempre convenuto di considerare l'ammontare di tale prestazione aggiuntiva parte integrante della retribuzione (da non considerarsi tale solo in presenza di patto contrario esplicito);

nell'area dell'impiego pubblico (ampiamente intesa così da comprendere i contratti di lavoro o d'impiego dei dipendenti degli enti pubblici) molti sono i ca-

si in cui vi sono mensilità aggiuntive che sono considerate a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione.

La Corte di cassazione nella sua sentenza n. 4127 emessa il 12 giugno 1978 ha chiaramente ricusato le interpretazioni tendenti a dedurre dal mancato versamento dei contributi, da parte degli interessati, sulla quota di retribuzione versata come tredicesima mensilità, la necessità di non tenerne conto per il calcolo dell'indennità di liquidazione.

Inspiegabilmente sia in passato, ovvero prima della sentenza citata, ma dopo tante autorevoli decisioni in sede giurisdizionale, ed anche dopo la sentenza citata il Governo non ha tempestivamente provveduto al doveroso atto di chiarificazione ed equità.

Tocca quindi al legislatore:

superare le perplessità dei ministri cui spetta di vigilare sulla gestione del fondo di previdenza per i dipendenti statali civili e militari e sulle determinazioni assunte dal Consiglio di amministrazione dell'ente che lo gestisce, così che possa avere attuazione ciò che l'ENPAS già aveva deciso di fare;

evitare che le difficoltà economiche dei pensionati facciano da remora alle legittime loro richieste, se queste dovranno ancora essere formulate in sede di contenzioso del lavoro;

non aggravare in una maniera che sarebbe disastrosa il carico di giudizi della Magistratura del lavoro per la quale da poco tempo un'apposita legge è intervenuta ad istituire la procedura abbrevia-

ta nell'interesse dei lavoratori dipendenti pubblici e privati.

In tale spirito si avanza la presente proposta di legge.

Nell'articolo 1 della quale si stabilisce che l'indennità di buonuscita dovuta dall'ENPAS ai dipendenti statali che cessano dal servizio con diritto a pensione, deve essere determinata computando in essa, quale componente dell'ultimo stipendio, o dell'ultima paga o retribuzione, anche lo ammontare della tredicesima mensilità.

Nell'articolo 2 quindi si stabiliscono le modalità per ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita secondo i criteri innanzi stabiliti.

Si prevede inoltre che coloro che sono andati in pensione negli ultimi 5 anni abbiano la possibilità di agire per la riliquidazione senza che i ritardi nell'approvazione della presente legge ne vanifichino gli effetti.

Ciò anche in considerazione del termine quinquennale di prescrizione che resterebbe confermato e della data di entrata in vigore del testo unico recante le norme sul pensionamento dei dipendenti statali.

Infine l'articolo 3 che detta norme finanziarie per la contribuzione dello Stato all'onere derivante dalle norme della proposta di legge innanzi illustrate.

È auspicabile che il Parlamento, consapevole dell'incidenza che i ritardi possono avere sulla situazione degli interessati e sulle loro legittime aspettative, si risolva ad approvare sollecitamente la proposta di legge ora presentata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità di buonuscita per i dipendenti statali regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, deve essere computata, ferme restando le norme di cui agli articoli 3 e 38 del predetto decreto del Presidente della Repubblica e successive modificazioni od integrazioni, con l'inclusione delle altre mensilità annualmente corrisposte oltre alla dodicesima.

ART. 2.

I dipendenti dello Stato che hanno ottenuto la liquidazione della indennità di buonuscita sopra una base contributiva non includente tutte le mensilità percepite possono, entro due mesi, fare domanda in carta da bollo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per ottenere il pagamento della integrazione dell'indennità già percepita nonché degli interessi maturati sulla differenza.

La domanda può essere presentata, in caso di aventi diritto già defunti, dal coniuge superstite o dai figli.

Per quanti siano cessati dal servizio dopo il 1° aprile 1974 il decorso quinquennale della prescrizione, di cui all'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è considerato interrotto dal 1° marzo 1979 al secondo mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

L'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali provvederà al pagamento a domanda delle somme dovute in osservanza delle disposizioni della presente legge secondo l'anzianità di pensionamento in due raggruppamenti: il primo a

carico del bilancio finanziario per l'anno 1979 e l'altro a carico del bilancio finanziario per l'anno 1980.

Lo Stato contribuirà al finanziamento della maggiore spesa con lo stanziamento di lire 100 miliardi di cui:

a) per il 1979 lire 50 miliardi, alla cui copertura finanziaria si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1979;

b) per il 1980 lire 50 miliardi, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.